

Questionario di “*Facciamo Presto!*”

Emilia CONFORTI Collegio Giudicante n. 2

(Distretti: Firenze, Genova, Perugia, Roma)

Senza alcuna retorica e pur trovando alcuni quesiti troppo specifici rispetto alle tematiche generali sottese e di sistema e, quindi, non adeguatamente affrontabili in questa sede, ringrazio i promotori di “Facciamo presto” perché attraverso il questionario hanno dato vita ad un momento di riflessione, anche collettiva, fra candidati e di incontro e confronto con i colleghi degli uffici.

Ritengo che l’antidoto per cercare di migliorare le cose e cambiare quelle che non vanno sia proprio questo, interessarsi, confrontarsi e partecipare.

1) Perché hai scelto di candidarti?

Ho accettato di candidarmi per mettere al servizio dell’Istituzione che, come magistrati, esprimiamo con il lavoro quotidiano, le mie energie, l’impegno e l’esperienza maturata negli uffici.

Ritengo fondamentale dar voce e restituire centralità agli uffici ed alle esigenze dei colleghi e sono animata dal desiderio di contribuire, qualora eletta, insieme agli altri colleghi, in questo delicato momento storico alla difesa ed alla promozione della giurisdizione secondo l’idea consegnataci dalla Costituzione, idea ed ideale di giustizia che, negli anni, hanno spinto tanti giovani a compiere questa scelta professionale e di vita.

Quanto accaduto negli ultimi anni (la grave vicenda dell’Hotel Champagne, la emersione della degenerazione di prassi correntizie, la pandemia che ha disvelato la inadeguatezza strutturale di molti uffici nonostante l’impegno profuso dai tanti colleghi e la recente riforma dell’ordinamento giudiziario) a mio giudizio rende “inedita” l’elezione in corso, a partire dalle aspettative e dal sentire dei colleghi.

Credo che tale situazione imponga, soprattutto in chi si propone per ricoprire ruoli di rappresentanza una sincera assunzione di responsabilità, di onestà intellettuale propria del metro giudiziario, di generosità e buona volontà nell’impegno e di trasparenza nelle scelte sottese all’azione consiliare.

Solo in tal modo si potranno creare per il Consiglio le condizioni che, nel tempo, possono contribuire concretamente a riacquistare piena credibilità ed autorevolezza ed a far sì che il CSM possa efficacemente intervenire sulla materia ordinamentale, oggetto di una recente ed anacronistica riforma.

Per 9 anni e mezzo sono stata giudice del tribunale del riesame del Tribunale di Roma e per 4 anni ho svolto anche il ruolo di giudice delle misure di prevenzione sia personali che reali.

Da circa 3 anni sono giudice del dibattimento e mi occupo di reati contro la p.a..

Dal 2019 sono formatore distrettuale per il settore penale della Scuola Superiore della Magistratura con delega alla magistratura onoraria ed ai magistrati ordinari in tirocinio.

Nel 2021 sono stata in applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di Vibo Valentia ove ho svolto le funzioni di giudice del dibattimento, del riesame delle misure cautelari reali e di gip.

2) Simpatizzi o fai parte di un gruppo associativo, se sì quale?

Fin dal mio ingresso in magistratura ho sempre guardato con curiosità alla dimensione associativa legata al nostro ruolo: fin da subito mi sono iscritta all’Anm, partecipando, anche attualmente, ai lavori di alcune delle commissioni di studio permanenti del CdC.

Negli anni mi sono avvicinata al gruppo di Area D.G., condividendone profondamente la connotazione valoriale.

3) Hai assunto ruoli e promosso iniziative in ambito associativo?

Si, nel 2016 sono stata referente per il Lazio del gruppo di Area DG.

Nel 2018 sono stata eletta nella Giunta distrettuale dell'Anm di Roma ricoprendo anche il ruolo di presidente della Ges.

Nel 2021, durante il periodo di applicazione extradistrettuale presso il Tribunale di Vibo Valentia, raccogliendo le istanze e gli entusiasmi dei giovani colleghi dell'Ufficio ho partecipato alla istituzione della locale sottosezione dell'A.N.M.

Ho sempre creduto nell'importanza della partecipazione alla vita associativa perché, pur rimanendo un corollario dell'attività lavorativa, ritengo che la gestione degli uffici e la possibilità di esprimere una giurisdizione costituzionalmente orientata, capace di garantire e salvaguardare i diritti di cui siamo i custodi, nasca dal contributo di ciascuno.

A riguardo, anche a costo di risultare banale ritengo importante sottolineare di avere sempre inteso e vissuto l'impegno associativo come un onore per la fiducia ricevuta dai colleghi e come un servizio a beneficio della collettività dei magistrati ed in quanto tale mi auguro di averlo sempre interpretato.

3) Hai mai assunto incarichi fuori ruolo? In caso positivo puoi indicarci: in quale periodo e quanti anni sei stata/o fuori ruolo, presso quale amministrazione e di cosa ti sei occupata/o?

No, non ho mai ricoperto incarichi fuori ruolo.

4) I fatti "dell'Hotel Champagne" hanno minato l'autorevolezza e la credibilità dell'organo di autogoverno. Credi che siano state adottate misure efficaci per scongiurare fenomeni di analogo tenore e per recuperare la fiducia della cittadinanza e dei colleghi? Se sì quali? Tu cosa proponi?

Quanto accaduto nel 2019 e, in generale, l'emersione di quegli atteggiamenti che hanno agevolato il crearsi delle condizioni in cui sono maturati anche i gravissimi fatti dell'Hotel Champagne, richiederà indubbiamente del tempo per essere superato.

I passi fin qui compiuti, per quanto incoraggianti, non sono certamente esaustivi e risolutivi.

Ritengo che le degenerazioni correntizie e carrieristiche emerse negli ultimi anni, così come il recupero della credibilità della magistratura rispetto alla società, richiedano una operazione di senso da parte di tutti i magistrati ed, in primo luogo, l'impegno da parte di noi tutti di riacquistare la consapevolezza che la funzione giurisdizionale, secondo il tracciato costituzionale, è un servizio svolto nell'interesse dei cittadini.

Pertanto, proprio perché quotidianamente la maggior parte dei magistrati, pur di portare avanti il proprio servizio si fa carico di molte ed inaddebitabili disfunzioni del sistema, ritengo che possa contribuire ad un concreto cambio di passo l'assunzione di una rinnovata consapevolezza tesa alla rivendicazione dell'orgoglio e della dignità del ruolo unita ad un più ampio senso di responsabilità collettivo.

In tal senso, e in primo luogo, non può non partirsi dagli uffici e dal buon esempio nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Altrettanto importante è che il Consiglio recuperi l'attività consiliare che deve essere svolta in modo leggibile e verificabile da parte dell'intera comunità non solo dei magistrati.

Ciò non solo al fine di salvaguardare esternamente la giurisdizione, rispetto agli altri soggetti istituzionali, ma anche di restituire e riaccreditare, mediante il recupero del dialogo, i rapporti fra i magistrati, quindi gli uffici, ed il Consiglio Superiore.

In questo senso, posso dire che l'attività lavorativa, anche mediante lo svolgimento di funzioni collegiali, e l'impegno associativo mi hanno trasmesso l'importanza del confronto, se necessario anche acceso ma franco e leale, del lavoro di squadra e del buonsenso nel portare avanti le proprie idee per il conseguimento di risultati efficaci ed utili per gli interessi collettivi di volta in volta in gioco.

Per esperienza, mi sento di aggiungere che, soprattutto in questo preciso momento storico e sociale, è indispensabile mantenere, e se del caso instaurare, da parte del Consiglio un contatto diretto e continuativo con gli uffici giudiziari, non solo attraverso un rafforzamento dei rapporti e delle comunicazioni con i consigli giudiziari, ma anche mediante la previsione di veri e propri momenti di confronto, sistematico e periodico, di interlocuzione dei consiglieri con i magistrati degli uffici dei distretti.

Non di meno importante ritengo sia l'introduzione di sistemi che facilitino l'accessibilità alle informazioni e contribuiscano a rendere trasparente l'azione consiliare.

Penso, certamente ma non solo, al riammodernamento del sito internet del Consiglio al fine di facilitare l'accesso alle informazioni utili per i magistrati, sia relative alle proprie pratiche che alla specifica posizione professionale, ed alla introduzione di un sistema generale di comunicazione dell'attività consiliare e delle motivazioni delle scelte del Consiglio.

In tal modo si eviterebbe il ricorso a forme di conoscenza personale, limitando il rischio di meccanismi di "gestione clientelare" dei rapporti con i colleghi.

5) Pensi che la riforma dell'ordinamento giudiziario appena approvata sia complessivamente positiva o negativa? Potresti indicare un aspetto positivo e uno negativo?

Il mio giudizio è sostanzialmente negativo: la riforma tradisce uno spirito punitivo e ispirato a logiche di controllo e gerarchizzazione degli uffici.

In particolare, previsioni che attribuiscono un ruolo al Ministero della Giustizia sulla programmazione organizzativa degli uffici di procura, la partecipazione dei componenti laici dei consigli giudiziari alle discussioni in tema di professionalità, il giudizio sulle capacità organizzative del magistrato, l'accertamento di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, costituiscono tutti aspetti che, letti in combinato disposto, incidono negativamente sulla autonomia e sull'indipendenza dei magistrati, deviando profondamente dal modello di magistrato delineato dalla Costituzione.

Dovendo scegliere un aspetto positivo segnalo senz'altro il ritorno al concorso di primo grado e la calendarizzazione delle pratiche di nomina dei posti direttivi e semi direttivi.

6) Il 30 aprile hai partecipato, in presenza o tramite delega, all'Assemblea Generale Straordinaria? Se sì, che posizione hai espresso? In caso di mancata partecipazione potresti spiegare le ragioni?

Ho partecipato in presenza all'assemblea generale straordinaria, presentando anche le deleghe che mi erano state conferite.

Ho aderito con convinzione alle ragioni della programmata astensione

7) Hai aderito all'astensione? Quali sono state le ragioni a sostegno della tua scelta?

Ho aderito, per le ragioni fin qui illustrate, e cercato di condividere con il maggior numero di colleghi le ragioni dell'astensione, ritenendo importante offrire all'esterno un segnale di compattezza ed unità.

PARTE PROGRAMMATICA

L'art. 2 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 (legge di riforma dell'ordinamento giudiziario) prevede che nell'istruttoria per la nomina dei direttivi il CSM dovrà acquisire in forma riservata, ma non anonima, il parere dei magistrati dell'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, mentre la lett. g) prevede che per la conferma dei direttivi il CSM tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio.

8) A tuo giudizio quale sarebbe la modalità più consona per raccogliere i pareri dei magistrati nei casi di nomina e di conferma dei ruoli direttivi e quale valore attribuiresti al parere dei colleghi? Assegneresti un punteggio oppure proporresti una modalità alternativa, se sì quale?

Per quanto debbano attendersi i decreti attuativi, credo che tali pareri debbano essere acquisiti in maniera trasparente, al fine di responsabilizzare i colleghi e creare le condizioni per un momento di confronto effettivo nell'interesse dell'ufficio e scevro da motivazioni personali.

9) Saresti d'accordo a prevedere la medesima procedura, che contempra il parere dei magistrati, anche per la nomina e conferma dei semi-direttivi?

Sì, certo.

10) Saresti favorevole a implementare la procedura di consultazione dei magistrati dell'ufficio acquisendo il relativo parere per la conferma con cadenza biennale e non solo quadriennale? In caso di dissenso, ritieni comunque necessario istituire ulteriori strumenti conoscitivi? Se sì quali?

Salvo casi di evidenti e palesi criticità, ritengo che un biennio possa non essere sufficiente per valutare l'operato di un dirigente perché le situazioni degli uffici possono essere molto variegate e sia indispensabile avere anche dei tempi necessari di intervento.

Dal punto di vista del Consiglio risulterà importante intervenire tempestivamente, anche mediante una accurata calendarizzazione delle pratiche ed implementare, ove necessario a fronte ad esempio del sopraggiungere di criticità durante lo svolgimento dell'incarico, il confronto con i consigli giudiziari e lo svolgimento di eventuali attività istruttorie.

11) Come dovrebbero essere strutturati i modelli standard dei documenti organizzativi e quali dovrebbero essere le criticità rilevabili in sede di consiglio giudiziario?

I modelli standard servono per facilitare la compilazione del documento e consentono al capo dell'ufficio di considerare tutti gli aspetti rilevanti.

Ritengo che possa migliorarsi la parte relativa agli obiettivi rispetto ai quali, tuttavia, non possono non considerarsi i mezzi e le dotazioni strumentali disponibili.

12) Ritieni che dovrebbe essere prevista una sezione dedicata alle eventuali osservazioni dei magistrati dell'ufficio?

Direi che si possono aggiungere degli ulteriori spazi di integrazione istruttoria da parte del Consiglio Giudiziario rispetto alla procedura già esistente che prevede un termine entro cui i magistrati possono proporre osservazioni rispetto al documento organizzativo che, a sua volta, il Consiglio Giudiziario ha l'obbligo di valutare congiuntamente.

13) Nella procedura di approvazione dei documenti organizzativi sei favorevole ad istituire una integrazione istruttoria in caso di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, di cui poi la delibera consiliare dia atto motivando espressamente sul punto? In che termini dovrebbe essere svolta l'istruttoria?

Ritengo sia necessario procedere ad una istruttoria, in cui si verifichino le informazioni fornite, nel caso in cui sia proceduto a presentare delle osservazioni.

14) Dagli scandali che hanno gettato discredito sulla Magistratura è emerso che gli appetiti più accesi riguardassero, in particolar modo, il ruolo del Procuratore della Repubblica. Anche in ragione di quanto accaduto, quali principi ritieni sia necessario inserire nel progetto organizzativo?

Il progetto organizzativo consente di distribuire i carichi di lavoro tra i magistrati dell'ufficio considerando la specializzazione di ciascun magistrato.

Al contempo, ritengo sia necessario prevedere regole trasparenti di assegnazione degli affari e relative alla mobilità dei magistrati dell'ufficio in seno ai vari gruppi.

15) Ritieni che tra le condizioni per l'approvazione di un progetto organizzativo debba esserci la previsione di un criterio generale automatico nell'assegnazione degli affari derogabile solo in circostanze eccezionali? In quali casi, e per quali ragioni, sarebbe legittimo derogare al criterio automatico?

Ritengo che le scelte e le valutazioni alle stesse sottese debbano avvenire in maniera trasparente e le eccezioni debbono essere espressamente predeterminate e adeguatamente motivate.

16) Nella formulazione del progetto organizzativo che ruolo dovrebbero assumere i magistrati dell'ufficio? Sul punto ritieni che le attuali circolari del CSM siano sufficienti o pensi sia necessario ampliare le modalità di partecipazione dei magistrati dell'ufficio?

Come ho già detto credo che la tutela del carattere "diffuso" della giurisdizione si basi sulla cultura condivisa e partecipata dell'organizzazione degli uffici che non può essere esclusivo appannaggio degli apicali.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, introduce la facoltà da parte del Ministro della giustizia di formulare osservazioni sui progetti organizzativi degli uffici.

17) Sul punto ritieni che ricorrano le condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale? Se sì, quali argomenti proporresti a sostegno?

Pur risultando uno dei tanti punti critici, ritengo debba attendersi e verificarsi in quale modo il Ministero esprimerà le proprie osservazioni e se queste ricardano su aspetti, diversi dalle risorse, proprie del Procuratore.

Sempre l'art. 13 della legge 2022 nr. 71 che modifica il co. 7 dell'art. 1 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, affida al CSM il compito di approvare il progetto organizzativo dell'ufficio di Procura.

18) A tuo giudizio il nuovo progetto organizzativo e le relative modifiche dovrebbero ritenersi immediatamente vigenti oppure l'approvazione da parte del CSM dovrebbe essere considerata come condizione di efficacia?

Credo che debbano valere le stesse regole che governano gli uffici giudicanti.

L'art. 3 co. 1 lett. a) della legge 2022 nr. 71, prevede di introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative alla valutazione di professionalità del magistrato, con l'attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione.

19) La vicinanza territoriale di colui che valuta il magistrato e che esercita la professione forense nel distretto in cui il magistrato esercita la professione giudiziaria, può essere fonte di ambiguità, condizionamento e conflitto d'interesse. Quali regole proporrà in seno al Consiglio per neutralizzare le situazioni di possibile conflitto o condizionamento?

Il problema è senz'altro più avvertito in quei territori in cui i rapporti con l'avvocatura sono particolarmente conflittuali. In tal senso, quindi, ritengo che tale contributo debba essere limitato a

“fatti specifici” adeguatamente valutabili, mediante, ad esempio, l’audizione del magistrato, l’acquisizione di documentazione o la audizione del capo dell’ufficio.

L’art. 3 co. 1 lett. c) della legge 2022 nr. 71 prevede che nella valutazione di professionalità del magistrato, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri predeterminati e con esclusivo riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il suo lavoro, nelle seguenti ulteriori valutazioni: “discreto”, “buono” e “ottimo”.

20) Premesso che la norma sembra introdurre un sistema di valutazione di professionalità del magistrato basato sul “merito” e non più sull’anzianità senza demerito”, è necessario sottolineare che l’organizzazione del lavoro del magistrato non può prescindere dall’analisi del ruolo iniziale, del numero di assegnazioni, delle risorse disponibili e della presenza di deficit strutturali. La dotazione di organico (e la qualità dello stesso) risulta fondamentale: il numero e la capacità professionale degli operatori di PG e Cancellieri fanno la differenza in termini di qualità dell’organizzazione, si tratta di collaboratori che vengono assegnati dal capo dell’ufficio e che il magistrato non può scegliere. Quali parametri possono essere adottati per misurare la capacità organizzativa del giudice e del pubblico ministero senza pregiudicarne l’autonomia e l’indipendenza?

Condivido la premessa critica di tale domanda. Ritengo, infatti, che ai fini della valutazione sia indispensabile menzionare le condizioni del ruolo all’inizio ed al termine del quadriennio oggetto di valutazione.

Andrà altresì considerata la situazione generale dell’ufficio in cui opera il magistrato in relazione alla dotazione di ausiliari e di mezzi .

21) Le valutazioni “discreto”, “buono” e “ottimo” devono essere espresse dal capo dell’ufficio nel rapporto informativo oppure devono essere formulate in via esclusiva dal consiglio giudiziario? Quale soluzione proporrà in seno al Consiglio e per quali ragioni?

Per quanto non comprenda la finalità di un giudizio sintetico, ritengo che siffatte valutazioni dovranno essere espresse dal consiglio giudiziario considerando la valutazione del rapporto del capo dell’ufficio .

L’art. 3 co. 1 lett. g) della legge 2022 nr. 71 prevede che, ai fini della valutazione del parametro della capacità del magistrato, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all’esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio. L’art. 3 lett. h) n. 1) della legge 2022 nr. 71 prevede altresì l’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell’attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell’adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all’esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio.

22) A tuo parere cosa si deve intendere per gravi anomalie? Quale parametro proporresti per l’individuazione delle gravi anomalie: un criterio qualitativo, quantitativo (indicando la percentuale) o misto? Potresti specificare i termini della soluzione proposta e come dovrebbe essere applicata al magistrato in valutazione?

Trattasi di una previsione normativa estremamente pericolosa per la sua vaghezza e che apre la strada ad una figura di magistrato burocrate incentivando posizioni di “appiattimento” sugli orientamenti dei gradi superiore e frustrando in radice la possibilità di procedere ad interpretazioni inedite che, come sappiamo, invece, hanno contribuito alla crescita anche civile del Paese.

Ritengo che le gravi anomalie debbano essere intese come vizi ai confini dell'abnormità, oppure intese come una evidente ignoranza di specifici e consolidati orientamenti giurisprudenziali.

23) Nell'attuale sistema il reperimento dei provvedimenti a campione è rimesso esclusivamente al magistrato in valutazione che ha l'obbligo di allegazione, si tratta di una attività che porta via diverso tempo; con la riforma ci sarebbe una mole enorme di atti da dover produrre, molti dei quali neanche nella disponibilità del magistrato. Chi si occuperà di reperire i provvedimenti adottati da altri magistrati nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento? Escludi che possa essere un compito dell'ufficio del magistrato in valutazione? No, non ritengo possibile onerare ulteriormente il magistrato in valutazione che, in tal modo, rischia di sottrarre tempo prezioso al lavoro e, dunque, alla collettività.

L'art. 3 lett. d) della legge 2022 nr. 71 stabilisce che ai fini della valutazione del parametro della laboriosità sia espressamente considerato il rispetto da parte del magistrato dei programmi annuali di gestione dei procedimenti, tuttavia il co. 1 lett. a) ultima parte dell'art. 14 ha posto il limite dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno.

24) La riforma ha posto l'accento sulla produttività degli uffici giudiziari senza che vi fosse un preventivo stanziamento di risorse per colmare le gravi carenze strutturali. In questo contesto si rischia di scaricare sul singolo magistrato le inefficienze di sistema e pertanto non è rinviabile l'individuazione di un parametro che stabilisca i limiti di esigibilità della prestazione richiesta. La questione diventa di primaria importanza perché dal mancato rispetto dei programmi annuali di gestione può discendere un pregiudizio sotto il profilo della valutazione della laboriosità del magistrato e ulteriori conseguenze anche di carattere disciplinare. Ritieni che sia una questione da affrontare con urgenza? Quali soluzioni proponi?

Il tema va di pari passo con la necessità, ancora una volta disattesa, di fornire le risorse strumentali necessarie senza le quali non mi pare sia realmente possibile ipotizzare il concreto sforzo di "laboriosità" richiedibile ai magistrati ed in base ai quali elaborare dei programmi di gestione realmente efficaci.

25) C'è anche una questione legata alla non uniforme distribuzione delle risorse: alcuni uffici giudiziari sono più gravati rispetto ad altri, in che termini ritieni sia possibile dare una risposta?

Ritengo sia indispensabile proporre un tavolo permanente con il Ministero al fine di affrontare il tema delle piante organiche e della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

26) Ritieni sia necessario introdurre una procedura che contempli la partecipazione attiva dei magistrati dell'ufficio nella definizione dei programmi annuali di gestione oppure pensi che debba essere una prerogativa esclusiva del capo dell'ufficio?

Come già detto, ritengo necessaria la partecipazione dei magistrati.

L'art. 14 co. 5-bis della legge 2022 nr. 71 prevede che il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento. E' previsto che il piano mirato di smaltimento debba essere trasmesso al consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione) che può indicare interventi diversi da quelli adottati.

27) Il CSM dovrà disciplinare la procedura stabilendo delle garanzie che contemplino a favore del magistrato interessato il diritto di essere sentito in via preliminare all'adozione di qualsivoglia misura e la possibilità di formulare osservazioni di cui il capo dell'ufficio deve tenerne conto prima dell'adozione del provvedimento. A tuo giudizio come dovrebbe essere disciplinata la procedura e che ruolo dovrebbe avere il magistrato destinatario della misura e il consiglio giudiziario?

Ritengo necessario prevedere la audizione del magistrato per consentirgli di apportare elementi utili ai fini della elaborazione del piano di rientro, così come anche prevedere dei meccanismi tramite osservazioni formulate al Consiglio giudiziario che permettano al magistrato di far recepire le indicazioni che il Consiglio ritiene di condividere.

L'art. 11 della legge 2022 nr. 71 modifica l'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introducendo la lettera q-bis) che prevede come fonte di illecito disciplinare l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure predisposte dal capo dell'ufficio per lo smaltimento dell'arretrato e la reiterazione delle condotte che hanno imposto l'adozione di tali misure se attribuibili al magistrato.

28) A tuo giudizio quali sono gli estremi per cui si verrebbe a configurare una condotta di "omessa collaborazione" da parte del magistrato destinatario delle misure di smaltimento dell'arretrato?

Una per tutte e genericamente (considerato il tenore generico della formulazione), l'omesso deposito della sentenza nei tempi previsti senza alcuna valida ragione.

29) Ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da restringere i margini di discrezionalità e rendere tassativa la fattispecie disciplinare? Se sì, qual è la tua interpretazione e quali modalità di attuazione proporrà in seno al Consiglio?

Credo che si tratti di norme che richiedano da parte del Consiglio necessariamente una interpretazione costituzionalmente orientata.

Gli illeciti andranno necessariamente ispirati e determinati secondo un canone di tassatività, sia dal punto di vista oggettivo che della loro componente psicologica.

30) A tuo parere per riscontrare l'omessa collaborazione del magistrato sarebbe necessario che il CSM preveda una procedura preliminare di messa in mora? Quali garanzie dovrebbero essere attribuite al magistrato destinatario della misura e che ruolo dovrebbe assumere il consiglio giudiziario?

Ritengo adottabili le garanzie proprie del procedimento disciplinare.

31) Ritieni sia opportuno prevedere delle circostanze oggettive/soggettive che escludano la responsabilità? Se sì quali?

Ritengo che non possano non considerarsi delle circostanze oggettive, penso alla riduzione dell'organico per trasferimento di magistrato dell'ufficio, o soggettive, quali la malattia.

Sempre l'art. 11 della legge 2022 nr. 71 alla let. N) dell'art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 introduce un ulteriore illecito disciplinare integrato dalla reiterata o grave inosservanza delle direttive adottate dagli organi competenti.

32) Quali sono le direttive fonte di responsabilità disciplinare del magistrato? Quali sono gli organi competenti?

Ritengo di tratti di una norma generica che, al momento, non consente valutazioni più precise.

33) Per non scadere nell'arbitrio dovrebbe essere circoscritto in modo tassativo: l'oggetto, l'ambito di applicazione, la forma e la procedura di adozione delle direttive fonte di responsabilità disciplinare, ritieni sia necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in modo da evitare di pregiudicare lo statuto costituzionale del magistrato? Se sì, quale interpretazione proporrà e quali strumenti, anche procedurali, ti impegnerai a promuovere per arginare il verticismo degli uffici giudiziari?

Anche in questo caso ritengo necessario individuare con precisione quale sia il contenuto delle direttive da cui può scaturire la responsabilità.

L'art. 2, comma 2, d.lgs. 109/2006, se da un lato afferma che l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare, dall'altro fa salvo proprio quanto previsto anche dal comma 1 lettera n) così come modificato dall'art. 11 della legge 2022 nr. 71 che ha introdotto come illecito disciplinare la violazione delle direttive.

34) Posto che la norma risulta avere dei margini di ambiguità, le direttive potranno riguardare soltanto aspetti relativi al servizio giudiziario e ai servizi organizzativi e informatici (cioè esclusivamente gli aspetti amministrativo-burocratici del servizio) oppure potrebbero concernere l'interpretazione di norme di diritto?

Escludo che l'interpretazione di norme di diritto, proprium del nostro lavoro, possa determinare l'insorgere di forme di responsabilità disciplinare.

Il Consiglio dovrà in tal senso adoperarsi per salvaguardare la piena autonomia del magistrato nella valutazione ed interpretazione della norme.

Quanto agli uffici di Procura, è rilevante quanto previsto in materia di uniformità dell'esercizio dell'azione penale dal d.lgs. 106/2006.

35) Ritieni che il Procuratore della Repubblica possa emanare direttive di carattere generale sulla interpretazione di norme di diritto, la cui violazione da parte del Sostituto procuratore potrebbe essere sanzionata ex art. 2, comma 1, lettera n), d.lgs. 109/2006? Oppure ritieni che il Procuratore della Repubblica, al fine di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, 7 possa adottare soltanto misure di carattere organizzativo, come pare desumersi anche dall'art. 1, comma 6, lettera a), d.lgs. 106/2006?

Ciò che non vale per gli uffici giudicanti non può valere per gli uffici requirenti.

Altro discorso è l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale e della prevedibilità delle decisioni che costituiscono situazioni relative ai magistrati che operano negli uffici.

L'art. 13 della legge 2022 nr. 71 pone dei limiti molto stringenti al passaggio di funzioni, suscitando non poche questioni di coerenza di sistema.

36) Qual è la tua opinione al riguardo e quale interpretazione proponi per conservare l'unità dell'ordine giudiziario?

Si tratta di una separazione delle carriere di fatto, ed è uno dei motivi per cui ho partecipato convintamente allo sciopero indetto dall'ANM.

L'art. 25 della legge 2022 nr. 71 stabilisce che il CSM può assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a 18, selezionati da una commissione formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e che almeno 1/3 dei posti della segreteria sia riservato a dirigenti amministrativi. L'art. 27 prevede un sistema analogo per la selezione dei componenti esterni dell'ufficio studi e documentazione. Anche in questo caso la commissione esaminatrice è formata da 2 magistrati di legittimità e da 3 professori ordinari in materie giuridiche individuati dal Comitato di presidenza e almeno 1/3 dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 10 anni di esercizio.

37) La prima criticità che si riscontra concerne la presenza maggioritaria della componente laica in entrambe le commissioni, il secondo aspetto problematico riguarda la presenza obbligatoria per almeno 1/3 di componenti estranei alla magistratura all'interno della segreteria del CSM e dell'ufficio studi. Il CSM dovrà stabilire i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare conflitti d'interesse anche dei componenti estranei alla magistratura, ritieni sia una questione urgente e quali regole proponi per neutralizzare i conflitti d'interesse?

Condivido le criticità espresse nella domanda.

Credo che il Consiglio dovrà introdurre con urgenza i criteri di selezione dei membri delle commissioni esaminatrici e le regole per evitare i conflitti di interesse dovranno essere precisamente delineate.